

Spett.le Ordine dei Medici di Lodi

Per mail: segreteria.lo@pec.omceo.it

OGGETTO: certificati INAIL di infortunio e di malattia professionale.

Con la presente si rende noto che pervengono a questa Sede numerose segnalazioni, da parte di infortunati sul lavoro, in cui si riferisce che il medico curante si rifiuta di rilasciare la certificazione medica di infortunio o di malattia professionale o che, in caso di rilascio, ne richiede il pagamento.

In merito si evidenzia che, a partire dall'1 gennaio 2019, i medici di medicina generale hanno l'obbligo di rilasciare gratuitamente i certificati medici per infortunio sul lavoro e malattie professionali in conformità a quanto stabilito dalla legge n.145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 526 e seguenti (vedi allegato).

Tutti gli infortunati possono dunque rivolgersi liberamente ai propri medici curanti per avere i certificati medici di proseguimento e/o di definizione degli infortuni.

I certificati devono essere compilati on line utilizzando le credenziali SPID, previa abilitazione del medico presso la Sede INAIL e, solo in caso di malfunzionamento dei servizi on line, è possibile redigere il certificato in formato cartaceo, su modulistica Inail o su carta intestata del medico.

La legge finanziaria ha modificato le precedenti disposizioni in tema di pagamento dei certificati.

Con decorrenza 1 gennaio 2019, per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del DPR 1124/65, svolta da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario Nazionale, l'INAIL trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, rivalutabili annualmente.

È previsto che tali somme, tramite le Regioni e attraverso successivi accordi, vengano destinate alla retribuzione dei medici ospedalieri e dei medici di medicina generale.

L'Inail, con il personale medico attualmente in forza, non è in grado di soddisfare interamente il fabbisogno dell'utenza.

Si chiede pertanto la collaborazione di codesto spettabile Ordine per la massima diffusione della presente nota tra i Medici iscritti all'Ordine al fine di evitare futuri spiacevoli disservizi.

Distinti saluti.

Lodi, 25 agosto 2022

Allegati : c.d.t.

IL RESPONSABILE DELLA SEDE
Dott. Maurizio Petronella



Allegati: estratto commi di interesse L. 145/2018

Art 1 commi

526. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

527. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

528. Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

529. L'importo di cui al comma 526 può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 526 maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato d'inflazione.

530. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o di malattia professionale

CERTIFICATI MEDICI PER INFORTUNIO E MP INAIL

A PARTIRE DA GENNAIO 2019 I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

**HANNO L'OBBLIGO DI RILASCIARE GRATUITAMENTE I CERTIFICATI MEDICI
PER INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL).**

(LEGGE FINANZIARIA 2019 – commi 526, 527, 528, 529 e 530)

Tutti gli infortunati possono dunque rivolgersi liberamente ai propri medici curanti per i certificati medici di proseguimento e/o di definizione degli infortuni

**LA SOVRINTENDENZA SANITARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA**